



REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA

*Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 12 dell'08 giugno 2020*

INDICE

Art. 1	Principi e finalità	Pag. 3
Art. 2	Definizioni e ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3	Gratuità delle prestazioni	Pag. 3
Art. 4	Condizioni per l'esenzione dal canone occupazione di suolo - Licenze autorizzazioni – Rinvio	Pag. 4
Art. 5	Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada	Pag. 4
Art. 6	Fasce orarie	Pag. 5
Art. 7	Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada	Pag. 5
Art. 8	Responsabilità dell'artista	Pag. 6
Art. 9	Controlli e sanzioni	Pag. 6

Art. 1
Principi e finalità

1. Il Comune di Tivoli riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività.
2. L'arte di strada contribuisce ad ampliare l'offerta turistica e, pertanto, il Comune di Tivoli dichiara il proprio territorio ospitale verso queste forme di espressione artistica.
3. L'esercizio di tale attività è consentita previa comunicazione da rendere al Comune almeno 24 ore prima dell'esibizione, secondo le modalità predisposte dagli Uffici.
4. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada al fine di assicurare che le stesse siano compatibili con le vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale.

Art. 2
Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono per “artisti di strada” coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, come individuati nell'art. 5, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio, caratterizzate dalla “fruizione immediata”. A fini esemplificativi e non tassativi, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i danzatori, i burattinai, i saltimbanchi, i madonnari, *i graffitari*, i cantanti, i suonatori, gli scultori di palloncini, i body artist, i breakdancer, i trampolieri, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i prestigiatori.
2. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli “artisti di strada” così come definiti nel comma precedente, i quali svolgono un'attività artistica, anche di tipo amatoriale, le cui modalità non sono riconducibili alla disciplina di cui all'art. 69 del TULPS R.D. 773 del 18.06.1931, le cui prescrizioni restano vigenti nei casi di attività artistica esercitata per mestiere.
3. Non rientrano nella categoria degli “artisti di strada”, e pertanto rimangono soggetti alla specifica disciplina per il commercio su area pubblica, gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e vendita.
4. L'esibizione degli artisti di strada che comportano emissioni sonore non soggiacciono all'obbligo di autorizzazione previsto dagli articoli 3-4-5 “*Prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione in deroga per le manifestazioni all'aperto in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari, luna park ed assimilabili*” della normativa di attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Tivoli, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 204 del 21 dicembre 2001.

Art. 3
Gratuità delle prestazioni

1. Le attività degli artisti di strada sono svolte in modo libero, estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione.
2. L'artista di strada può accogliere, mediante passaggio “a cappello”, le libere offerte degli spettatori, durante o alla fine dell'esibizione.
3. L'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo.

Art. 4

Condizioni per l'esenzione dal canone di occupazione di suolo - Licenze ed autorizzazioni – Rinvio

1. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici, purché:
 - a) l'area complessivamente occupata non superi i metri quadrati quattro; per i soli madonnari, il limite di occupazione della superficie esente dal pagamento della COSAP è di metri quadrati sei;
 - b) l'artista non si avvalga per la propria esibizione di strutture quali palcoscenico, platea, sedute per il pubblico ovvero altre attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa;
 - c) lo spettacolo di strada è svolto grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo degli stessi. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150, così come previsto dall'art.4 della legge 337/1968.
2. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto previsto dal Regolamento, in relazione ai tempi, ai luoghi ed alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di spettacolo viaggiante e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

Art. 5

Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada

1. Le attività degli artisti di strada sono consentite sull'intero territorio cittadino, con inclusione delle isole pedonali, dei sottopassi, dei parchi pubblici, con le esclusioni e le limitazioni riportate nel presente articolo.
2. Per l'esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, l'artista di strada provvede ad acquisire l'autorizzazione del proprietario dell'area.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito sui sagrati dei luoghi di culto, *monumenti e fontane* ed in prossimità di palazzi ed edifici monumentali, dedicati o meno al culto, nonché nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta comunale.
4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili non possono avvenire ad una distanza inferiore a metri 50 da plessi ospedalieri e case di cura, nonché da Università, biblioteche e scuole.
5. Le attività degli artisti di strada devono avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, badando che non vengano impediti gli accessi ad esercizi commerciali e ad abitazioni, e che non risultino ostacolate altre attività commerciali o servizi, posizionandosi, durante l'orario di apertura degli esercizi commerciali, ad una distanza minima di metri 1,5 dalle vetrine.
6. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.
7. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.

Art. 6 ***Fasce orarie***

1. L'esercizio dell'arte e dello spettacolo di strada sul territorio comunale è consentito, secondo quanto previsto dal Regolamento di disciplina delle attività rumorose in vigore agli articoli 3 e 4, nei seguenti orari:
 - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24,00 per il periodo invernale;
 - dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 17 alle 00.30 per il periodo estivo.Il funzionamento delle sorgenti sonore amplificate è consentito per un arco temporale comunque non superiore alle 8 ore giornaliere complessive.
2. Limitatamente ai giorni festivi ed alla giornata della domenica, le sole performance artistiche che comportano emissioni sonore non possono iniziare prima delle ore 10.30.
3. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, consentire orari più ampi, ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

Art. 7 ***Prescrizioni e divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada***

1. Gli artisti di strada devono posizionarsi sempre in un luogo tale da non interferire con il pubblico e con l'attività di un altro artista, premurandosi che la propria attività non possa mai interferire con la circolazione o altro, e comunque mai a meno di 30 metri da un altro artista. Qualora l'esibizione dell'artista di strada preveda recitazione o emissione di musica, la distanza da osservare è pari a *almeno* 50 metri.
2. L'attività dell'artista di strada, in quanto libera, estemporanea e itinerante, può essere realizzata nello stesso luogo per una durata non superiore a tre ore effettive di spettacolo, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza *con la sola esclusione delle esibizioni di cantanti, suonatori e simili* o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione.
3. Nel periodo natalizio, coincidente con il periodo intercorrente fra la festività dell'Immacolata (8 dicembre) e quella dell'Epifania (6 gennaio), la permanenza nello stesso luogo non può superare le *tre* ore.
4. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. E' ammesso l'uso di piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo, in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino tali da disturbare la quiete pubblica. In ogni caso non possono essere superati i limiti di emissione sonora previsti dalla disciplina delle autorizzazioni in deroga per le manifestazioni in luogo pubblico, od aperto al pubblico, recata dall'articolo 5 del *Regolamento per la disciplina delle attività rumorose nel Comune di Tivoli*.
5. E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri da scuole ed edifici aperti al pubblico e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.
6. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili, è richiesto l'utilizzo di prodotti non indelebili e che comunque non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente sui selciati dei luoghi indicati all'art. 5, comma 3. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

7. Per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche.
8. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili), in conformità del dettato di cui all'art. 121 T.U.L.P.S.

Art. 8

Responsabilità dell'artista

1. L'artista di strada è responsabile di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e non sia resa scivolosa.
3. L'Amministrazione Comunale riterrà l'artista di strada direttamente responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti comunali e delle elementari norme di sicurezza.

Art. 9

Controlli e sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste da altre specifiche normative, le violazioni alle disposizioni recate dal presente Regolamento sono punite, ai sensi dell'articolo 7bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con l'irrogazione di una sanzione amministrativa come da Regolamento di Polizia Locale e normative in vigore.
2. I pubblici ufficiali che, nel corso dell'attività di controllo, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento dispongono, altresì, l'immediata cessazione dell'esibizione.